

**Osservazioni di Eni S.p.A. e Eni gas e luce S.p.A. al documento per la
consultazione 597/2017/R/EEL dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il
sistema idrico del 3 agosto 2017**

**"INTERVENTI IN ORDINE DELLA DISCIPLINA DELLE GARANZIE
CONTRATTUALI E ALLA FATTURAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
DELL’ENERGIA”**

San Donato Milanese, 29 settembre 2017

Premessa e Osservazioni Generali

Con il presente documento Eni S.p.A. ("Eni"), anche per conto della società controllata Eni Gas e Luce S.p.A., formula le proprie osservazioni al documento di consultazione 597/2017/R/EEL dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ("Autorità").

Il documento di consultazione 597/2017 (di seguito DCO) si inserisce a valle della delibera 109/2017, con la quale l'Autorità ha avviato un processo di riforma del Codice di rete in relazione agli aspetti riguardanti la prestazione delle garanzie connesse al servizio di trasporto disciplinata nell'ambito del Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica, in ottemperanza alle sentenze 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017 del 31 gennaio 2017 del Tribunale Amministrativo Regionale di Milano ("TAR Milano").

A quanto a noi noto è prossima l'udienza al Consiglio di Stato dell'appello sulle sentenze in oggetto, quindi il contesto regolatorio-giudiziario non risulta ancora esser completamente definito. Sarebbe quindi opportuno attendere l'esito dell'udienza per affrontare la tematica con uno scenario consolidato per quanto riguarda le indicazioni del giudice amministrativo.

Entrando nel merito della proposta, il DCO prospetta una riforma di carattere transitorio, nelle more di una più ampia riforma legislativa.

In linea generale si condivide l'esigenza di una rapida implementazione del modello a regime, prevedendo una fiscalizzazione degli oneri di sistema qualificandoli come componenti parafiscali, svincolate quindi dalla fattura di trasporto. Per questo motivo, si ritiene che qualunque intervento di modifica da apportarsi nella fase transitoria dovrebbe privilegiare il più possibile la semplicità di applicazione.

Pertanto, pur apprezzando l'idea di introdurre un sistema che non fa ricadere sul venditore l'intero rischio credito legato al mancato pagamento degli oneri generali da parte dei clienti, Eni osserva che lo sdoppiamento della garanzia in *GARrete* e *GARoneri*, che è alla base delle proposte illustrate nel DCO, comporta delle complicazioni e degli aggravii operativi non indifferenti (legati alla necessità di raddoppiare i processi autorizzativi interni, le richieste di fidejussioni bancarie alle banche, etc.). Appare inoltre improprio che, proprio per sgravare (peraltro solo parzialmente) il venditore del rischio credito relativo agli oneri generali, si preveda un sistema che genera ulteriori costi (dovuti alla gestione di due garanzie anziché una).

Posto quindi che il quadro giuridico privatistico e amministrativo sia tale da non prevedere obblighi di garanzia per gli oneri,, riteniamo che sia congruo proporre una soluzione che vada incontro ai principi coerenti con le sentenze del TAR Milano, contenendo al contempo gli oneri gestionali per gli operatori.

In particolare, in luogo dell'introduzione delle due garanzie separate previste dal DCO proponiamo una soluzione alternativa, da valutare anche in base all'esito definitivo della vicenda giudiziaria, che consiste nel prevedere un sistema in cui viene eliminata la garanzia complementare *GARoneri* lasciando solo la garanzia prevalente *GARrete* (pur

con le proposte di modifica su dimensionamento e modalità di aggiornamento che si indicheranno nel seguito del documento).

In tal modo si applicherebbe integralmente il principio, indicato dal TAR, che essendo i clienti finali i soggetti passivi dell'imposizione degli oneri generali i clienti finali non può gravare sul venditore il rischio del mancato incasso.

Contemporaneamente, si potrebbero prevedere meccanismi premianti per i venditori virtuosi che massimizzano la raccolta e il versamento degli oneri generali, ma tali meccanismi dovrebbero a nostro avviso:

- essere svincolati dalla garanzia, che dovrebbe coprire solo le tariffe di trasporto;
- essere improntati alla semplicità di applicazione;
- tenere comunque conto del fatto che, per quanto un venditore possa massimizzare l'efficienza delle proprie politiche di gestione del credito, esiste una morosità fisiologica che rende alcune somme di fatto irrecuperabili.

Tuttavia, qualora i contratti di distribuzione continuassero a prevedere il versamento di una garanzia comprensiva anche degli oneri di sistema, a nostro avviso non correttamente, per limitare il perimetro di potenziali contenziosi, si dovrebbe per lo meno prevedere il mantenimento del principio dell'unica garanzia ma con un calcolo separato per gli importi della *GARrete* e della *GARoneri*.

I due contributi verrebbero poi sommati per calcolare l'importo totale, da verificare periodicamente con meccanismi premianti per i venditori virtuosi (sotto forma eventualmente di riduzione dell'importo *GARoneri*).

In ogni caso, si ritiene che debbano essere introdotte delle modifiche al fine di ridurre gli impatti gestionali a carico degli operatori.

Innanzitutto si ritengono non adeguate le tempistiche previste per l'attuazione delle modifiche proposte: applicazione del nuovo provvedimento a partire dal 1 Gennaio 2018 con conseguente applicazione del principio della doppia garanzia a partire da aprile 2018. Non si ritiene tale scadenza sufficiente ai distributori/venditori per adeguare i propri processi operativi e ottenere le nuove garanzie bancarie. Soprattutto in considerazione delle conseguenze che implica il mancato rispetto del termine di deposito delle garanzie, tra cui la sospensione del servizio. Si propone quindi un posticipo del termine di aprile 2018 almeno a luglio 2018.

Ulteriori aggravii derivano da quanto proposto in tema "Dimensionamento della garanzia prevalente" e "Verifica della puntualità dei pagamenti".

In merito al "Dimensionamento della garanzia prevalente", la proposta di ridurre dal 20% al 10% la soglia di adeguamento della garanzia rispetto al valore effettivo non è condivisibile poiché la limitazione della banda di tolleranza comporterebbe dei continui riadeguamenti del valore (l'adeguamento di una garanzia nelle realtà gestionali più complesse richiede diversi livelli autorizzativi fino ad arrivare, in alcuni casi a sottoporre la decisione al Consiglio di Amministrazione).

A tal proposito proponiamo tre possibili alternative per contenere tale fenomeno e limitare gli oneri operativi del venditore:

- mantenere la soglia del 20% con verifiche trimestrali del valore della garanzia (come previsto attualmente dal Codice di rete);
- in alternativa, ridurre la soglia dal 20% al 10% ma prevedendo che le verifiche siano svolte semestralmente (in tal senso una implementazione del meccanismo transitorio al 1 luglio 2018 potrebbe risultare adeguata);
- qualora l'Autorità non volesse accogliere nessuna delle due proposte precedenti, prevedere almeno che per l'utente che risulta regolare nei pagamenti la soglia da applicare sia il 20% invece del 10% previsto genericamente per tutti gli utenti; ciò come meccanismo premiante degli utenti virtuosi, al pari di quello (già esplicitato nel DCO) che prevede un dimensionamento della garanzia su 3 mesi di fornitura per gli utenti regolari nei pagamenti in luogo dei 6 mesi previsti genericamente per tutti gli utenti.

Inoltre, in merito a quest'ultimo punto, si ritiene che il meccanismo proposto debba essere interpretato in questo modo: al momento dell'applicazione della nuova metodologia, per l'utente del trasporto che è già regolare nei pagamenti la garanzia resta dimensionata su 3 mesi di fornitura (come previsto attualmente) e l'adeguamento ai 6 mesi si applica solo agli utenti che in quel momento risultano già classificati come "non regolari" (è necessario, in altre parole, esplicitare che il calcolo della garanzia non deve ripartire da 6 mesi di fornitura per tutti gli utenti e poi adeguarsi al ribasso alla successiva verifica di regolarità, proprio per non penalizzare gli utenti già virtuosi).

Sulla "Verifica della puntualità dei pagamenti" non si condivide la modifica proposta di riduzione della soglia di tolleranza prevista dalla formula inserita al punto 2.5 del Codice di Rete, che scenderebbe dall'attuale 5% al 4% (addirittura al 2-2,5% per gli utenti con importo della garanzia dimensionato su 6 mesi): anche questo è un fattore che potrebbe aumentare i casi di continui riadeguamenti del valore della garanzia.

Infine, con riferimento all'ambito di applicazione delle modifiche del Codice di Distribuzione proposte nel DCO, si ritiene che tali proposte non riguardino i gestori delle Reti Interne di Utenza ("RIU") e, più in generale, dei Sistemi di Distribuzione Chiusi ("SDC").

Questa considerazione deriva dal vincolo attualmente previsto dall'allegato A alla Deliberazione 539/15 ("TISDC"), dove all'articolo 10.10 viene indicato che:

"Il gestore del SDC non è ammesso ai meccanismi di riconoscimento dei costi per i servizi di trasmissione e di distribuzione, né ai regimi di perequazione previsti per i gestori di rete concessionari, ivi inclusi quelli di cui agli articoli 23 e 24 del TIV."

Siccome il meccanismo di reintegrazione a copertura del rischio morosità di cui al capitolo 5 del DCO, costituisce una parte essenziale del modello di modifiche del Codice di Distribuzione proposto nel DCO, tale modello non potrà applicarsi a RIU/SDC in presenza del vincolo di cui all'articolo 10.10 del TISDC che al momento impedisce di estendere ai gestori RIU/SDC i regimi di perequazione previsti per i gestori di rete concessionari. In caso contrario si opererebbe un ingiustificata discriminazione fra gestori concessionari e gestori di RIU/SDC, subendo quest'ultimi l'aggravio in termini di maggiori oneri gestionali e minori garanzie senza tuttavia beneficiare della copertura del meccanismo di reintegrazione.

Q1. Osservazioni in merito alla soluzione transitoria

Si condivide l'orientamento di prevedere fin da subito distinte discipline relative alle garanzie, da un lato, dei corrispettivi del servizio di trasporto e, dall'altro, delle componenti a copertura degli oneri generali di sistema?

Q2. Osservazioni generali

- Si condivide l'orientamento volto a separare le garanzie versate a copertura dei servizi di rete da quelle inerenti gli oneri generali?
- Quale valore dell'intervallo indicato per la fissazione della percentuale targeting di raccolta potrebbe essere ritenuto congruo?

Q3. Osservazioni sulla determinazione e adeguamento delle garanzie prevalenti

- Si condividono le percentuali soglia individuate al punto 3.1.3 ai fini dell'adeguamento periodico relativo alla verifica di capienza della garanzia prevalente?
- Si condivide il meccanismo premiante? In considerazione del dimezzamento della garanzia, si ritiene corretta la scelta di determinare l'importo della garanzia in modo non proporzionale all'entità dei ritardati pagamenti?
- Si ritiene che il margine di tolleranza applicato nella valutazione del requisito di "regolarità" sia stato correttamente determinato?

Q4. Osservazioni sulla gestione delle garanzie complementari

- Si ritiene correttamente individuata la gestione della garanzia complementare?
- Si ritengono correttamente individuate le tempistiche di cui al punto 4.2.7 per il reintegro della garanzia e per la prestazione delle forme tradizionali nei casi di cui al punto 4.3.1?

Q5. Osservazioni in merito al meccanismo di reintegrazione

- Si condividono i criteri generali del meccanismo di reintegrazione? Si individuano modalità diverse da quelle rappresentate per il riconoscimento degli oneri altrimenti non recuperabili? Motivare la risposta.
- Si intendono adeguate le tempistiche individuate per la presentazione delle istanze di ammissione?
- Le condizioni di accesso al meccanismo sono state correttamente individuate?
- Vi sono ulteriori elementi da prendere in considerazione per determinare l'ammontare di reintegrazione? Motivare la risposta.
- Per la determinazione del livello efficiente degli importi reintegrati, dovrebbero essere presi in considerazione ulteriori elementi?
- Quali ulteriori azioni e/o attività potrebbero essere prese in considerazione ai fini della minimizzazione degli importi da reintegrare?

- Si condividono le modalità di recupero dei crediti non altrimenti recuperabile? Quali altri meccanismi potrebbero essere valutati?

Q6. Osservazioni in merito alle tempistiche di entrata in vigore

- Si intravedono criticità relativamente ai tempi di entrata in vigore descritti? Se sì, motivare.
- Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla determinazione della garanzia prevalente e della garanzia complementare in sede di prima attuazione?
- Si ritiene che il primo periodo di applicazione del meccanismo di reintegrazione sia stato correttamente individuato? Motivare la risposta in caso contrario?
- Si ritengono congrue le misure proposte alle per reintegrare gli oneri altrimenti non recuperabili descritte nel paragrafo 7.2?

Per le risposte ai singoli quesiti si rimanda alla Premessa e alle Osservazioni Generali.